



*COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
(Provincia di Torino)*

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO

**Approvato con atto C.C. N. 23 del 30.06.2003
Modificato con atto C.C. N. 58 del 30.11.2009
Modificato con atto C.C. N. 34 del 08.07.2014
Modificato con atto C.C. N. 54 del 30.09.2014**

INDICE

PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

Articolo 2 - Rapporti con l'autorità Sanitaria

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Articolo 5 - Attività necroscopica

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

Articolo 7 - Cura della salma

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

Articolo 9 - Autorizzazioni di polizia Mortuaria

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

Articolo 13 - Usi funebri locali

Articolo 14 - Rapporti con le Comunità Religiose

Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre

Articolo 16 - Procedure inerenti il servizio funebre

Articolo 17 - L'impresa funebre

PARTE QUARTA - CIMITERI - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 18 - Cimiteri

Articolo 19 - Camera mortuaria

Articolo 20 - Deposito provvisorio di salme e resti

Articolo 21 - Ossario Generale

Articolo 22 - Ammissione nel Cimitero Comunale

Articolo 23 - Reparti speciali

Articolo 24 - Atti a disposizione del pubblico

Articolo 25 - Accoglimento delle salme e seppellimento

Articolo 26 - Cremazione

Articolo 27 - Disposizione nel cimitero delle urne cinerarie

Articolo 28 - Consegnna dell'urna cineraria

Articolo 29 - Destinazione delle ceneri

Articolo 30 - Affidamento e dispersione delle ceneri

Articolo 31 - Consegnna ed affidamento delle ceneri

Articolo 31 Bis - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Articolo 31 Ter - Senso comunitario della morte

Articolo 31 Quater - Dispersione delle ceneri

Articolo 31 Quinquies - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri

Articolo 31 Sexies - Affidamento domiciliare dell'urna

Articolo 31 Septes - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne -

Articolo 31 Octies - Cremazione in caso di indigenza

Articolo 31 Novies - Registrazione degli affidamento e delle dispersioni

Articolo 32 - Avvisi di scadenza

Articolo 33 - Esumazione ed estumulazione ordinarie

Articolo 34 - Cellette Ossario

Articolo 35 - Esumazione ed estumulazione straordinarie

Articolo 36 - Estumulazioni d'Ufficio

Articolo 37 - Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

Articolo 38 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali

Articolo 40 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata

Articolo 41 - Sepolture - ulteriori chiarimenti

Articolo 42 - Concessione a viventi e deceduti di sepolture individuali a tumulazione

Articolo 43 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

Articolo 44 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

Articolo 45 - Retrocessione loculi, cellette, urne cinerarie edicole di famiglia e aree trentennali.

Articolo 46 - Criteri generali di concessione

Articolo 47 - Obblighi del concessionario

Articolo 48 - Tipi di aree in concessione per sepolture private

Articolo 49 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

Articolo 50 - Agibilità della sepoltura

Articolo 51 - Ammissione nella sepoltura

Articolo 52 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata

Articolo 53 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

Articolo 54 - Subentri nella titolarità della concessione

Articolo 55 - Decadenza delle concessioni

Articolo 56 - Procedure successive all'atto di decadenza

PARTE QUINTA - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE.

Articolo 57 - Orari dei cimiteri

Articolo 58 - Circolazione dei veicoli

Articolo 59 - Divieti speciali

Articolo 60 - Della Impresa Cimiteriale

Articolo 61 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

Articolo 62 - Recinzione del cantiere

Articolo 63 - Lavori su sepolture individuali

Articolo 64 - Materiali di scavo

Articolo 65 - Orario di lavoro delle ditte

Articolo 66 - Sospensione attività lavorativa

Articolo 67 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

Articolo 68 - Responsabilità delle ditte private

PARTE SESTA - DELLE SANZIONI

Articolo 69 - Sanzioni

PARTE SETTIMA - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Norme transitorie e finali

PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalita' del regolamento

1. Con il presente regolamento si intendono armonizzare le attivita', i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonche' da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilita' di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pieta' e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dell'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
3. Il Comune assicura la piu' ampia agibilita' alle ceremonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'.

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorita' Sanitaria

1. Le AA.SS.LL. vigilano e controllano le attivita' di polizia mortuaria, impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con le AA.SS.LL. per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) conseguire un piu' efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte;
 - b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e

- degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
- c) disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;
 - d) monitorare la quantita' e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;
 - e) disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito e accertare le modalita' di presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attivita' abusive;
 - f) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformita' di impiego dei feretri forniti;
 - g) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del cimitero esistente nel territorio comunale.

3. Le AA.SS.LL. propongono inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attivita' e dei servizi di competenza comunale.

4. L'espressione A.S.L., contenuta nel presente regolamento e' da intendersi come Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii., a cui ci si deve riferire per quanto nel presente atto non espressamente contemplato.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

3. La Giunta, tramite accordi con le AA.SS.LL. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalita' di interscambio dei dati del decesso tra uffici

comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

4. L'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art.141 del R.D. n.1238/1939, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, artt.8, 9 e 10, per i quali e' competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

5. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, dalla circolare del Ministero della Sanità 31.07.98, n. 10 e dalla L. 30.03.2001, n.130.

6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facolta' di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i coniugi, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facolta' di scelta, se non diversamente stabilito, e' altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attività necroscopica

1. Le AA.SS.LL. individuano i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo, informando della loro nomina il Comune.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati ed a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.
3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato, anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinche' i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero puo', in via generale, di concerto con le AA.SS.LL. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.

6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si da' preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorita' giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresi' se il decorso degli stati patologici segnalati e' compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilita' di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere e' di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, puo' disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. La pubblica Autorita' che dispone il trasporto e' tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al custode del cimitero.
2. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonche' il loro successivo trasporto sono disciplinati dall'art.35 del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R.285/90.
3. Nello svolgimento delle attivita' necroscopiche sul territorio comunale e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietra verso la salma.
4. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari e' autorizzato dal Comune, previo parere della Autorita' sanitaria.

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre e' soggetto ad autorizzazione del Sindaco.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione e' altresì rilasciata dal Sindaco.
3. Le AA.SS.LL. provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residuate dall'attivita' ospedaliera, i quali saranno accolti ai cimiteri per essere sepolti o cremati. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorita' competente rilascia il passaporto mortuario.
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta' del Vaticano, e' regolato dalla Convenzione del 28/4/38, resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n.1055.

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attivita' funebre

1. Per "attivita' funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/31;
- b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) Trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

2. L'attivita' funebre e' svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. 267/2000.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attivita' secondo le prescrizioni dettate dal D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto gia' previsto dal presente regolamento in ordine alle attivita' necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilita' di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attivita' di onoranza.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attivita' :

- a) Assistenza e composizione della salma;
- b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- c) Prelievo da parte di operatori qualificati;
- d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero comunale;

e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.

3. L'impresa nello svolgimento della attivita' funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attivita' funebre puo' effettuare le seguenti attivita' accessorie di onoranza:

- a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
- b) Vestizione e toeletta funebre;
- c) Fornitura composizioni floreali;
- d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facolta' di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.

Articolo 13 - Usi funebri locali

1. Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Qualora ricorrono particolari esigenze ceremoniali, il feretro puo' essere portato, per brevi tratti, da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilita' ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa e' tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nello stesso, secondo le modalita' riportate nei commi precedenti.

6. Le attivita' di sepoltura sono svolte dall'incaricato comunale ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

7. L'auto funebre e' tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 14 - Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della liberta' di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti la materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attivita' inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:

- a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
- b) Orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- c) Giorni di sospensione dell'attivita' funebre, tenendo conto della opportunita' di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi.

2. E' facolta' del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Paese, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.

Articolo 16 - Procedure inerenti il servizio funebre

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonche' della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformita' alle norme di legge e di regolamento.

2. Colui il quale effettua il trasporto della salma e' incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attivita' funebre.

3. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle A.S.L., anche in ordine alla conformita' dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.

7. Il Personale addetto alla vigilanza ha il compito di curare che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge.

Articolo 17 - L'impresa funebre

1. L'esercizio dell'attivita' di impresa funebre e' libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso e' soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art.115 del R.D. 18/6/1931 n.773 ed alla disciplina prevista dal d.lgs 31/3/98 n.114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

*PARTE QUARTA - CIMITERO - CREMAZIONE - ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI -
SEPOLTURE PRIVATE*

Articolo 18 - Cimitero.

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero compete al Sindaco che ha facolta' di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. Il Comune gestisce il cimitero secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
4. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
5. Nel cimitero le attivita' inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune con applicazione delle tariffe disposte dalla Giunta Comunale.

Articolo 19 - Camera mortuaria

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.
2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.
3. Tale deposito non puo' superare la durata di cinque giorni.

Articolo 20 - Deposito provvisorio di salme e resti

1. Le salme che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria.
2. Il periodo di deposito non puo' superare i 24 mesi.
3. Decorso tale termine senza che sia provveduto alla rimozione delle salme, il Sindaco notifichera' formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, le salme saranno inumate.

Articolo 21 - Ossario Generale

1. Nel Cimitero è istituito un ossario generale per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonche' dei resti rinvenuti fuori dal Comune o provenienti da Cimiteri soppressi.

Articolo 22 - Ammissione nel Cimitero Comunale.

1. L'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90), stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nel cimitero comunale.
2. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettivita' delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilita'.
3. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.
4. Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari, fino al 2° grado, di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.
5. Nell'area cimiteriale riservate alla sepoltura di appartenenti a comunita' religiose l'ammissione puo' essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunita' medesime.
6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione e' subordinata all'eccedenza di disponibilita' di sepolture rispetto ai fabbisogni

ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonche' soggetta al pagamento di una tariffa.

7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative ceremoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, cosi' come risultanti dai protocolli sanitari.

8. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Cimitero e l'orario del dipendente addetto; per i funerali che si svolgono in altri Comuni, quando cio' non accadesse, si procedera' all'accoglimento della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 23 - Reparti speciali.

1. Non esistono reparti speciali per la cremazione e per la sepoltura di nati - morti e dei feti, pertanto le inumazioni e le tumulazioni di dette salme sono analoghe a quelle riportate nei successivi articoli.

2. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, e' consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salvo comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto.

Articolo 24 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Nel cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri giornalieri dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Sono altresì a disposizione del pubblico:

- a) Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
- b) Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si e' iniziata la procedura di decadenza, qualora si presentino i casi;
- c) Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;

d) Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 25 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori San Giusto può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art.144 dell'Ordinamento di Stato Civile.

Art. 26 - Cremazione -

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Dirigente o Responsabile del servizio competente o altro dipendente formalmente incaricato sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuata secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla totalità degli stessi.

2. La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con firma autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvista o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

6. In assenza di Crematorio, al fine di consentire lo svolgimento delle cremazioni, questo comune si avvarrà di impianti messi a disposizione da altri enti.

Art. 27 - Disposizione nel cimitero delle urne cinerarie -

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita ed unica urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto .

2. Il Comune predispone all'interno del Cimitero un'apposita area verde, individuata con il P.R.G.C. del Cimitero e denominata "Giardino della Memoria", all'interno della quale può essere effettuata la dispersione delle ceneri secondo il presente regolamento.

3. L'area così individuata assume anche la funzione di cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione ai sensi dell'art. 80 comma 6 del d.p.r. 285/1990.

4. Il comune realizza, nelle immediate vicinanze del "Giardino della Memoria", un manufatto dedicato a raccogliere le targhe con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state disperse, al fine di non perdere il senso comunitario della morte.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 28 - Consegnna dell'urna cineraria -

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio di polizia cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 29 - Destinazione delle ceneri -

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi e cinerari all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) interrate all'interno del cimitero, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- c) disperse all'interno del cimitero nel luogo ad esse riservato;
- d) disperse in natura ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20;
- e) affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente o persona a ciò autorizzata.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.

Art. 30 - Affidamento e dispersione delle ceneri -

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri», nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia, l'affidamento o la dispersione delle ceneri.

3. Nel caso di richiesta di autorizzazione all'affidamento o alla dispersione in altra Regione, la stessa è rilasciata previa verifica della normativa regionale applicabile nel Comune di destinazione.

Art. 31 - Consegnna ed affidamento delle ceneri -

4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione;
5. Il trasporto delle urne contenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
6. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
7. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
8. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero a spese degli stessi.
9. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
10. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 31 Bis - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione -

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), da personale appositamente autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrono più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 31 Ter - Senso comunitario della morte -

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte la Giunta Comunale individua, in idoneo sito del cimitero, come previsto dall'art. 27, un luogo, da individuarsi nelle immediate vicinanze del "Giardino della Memoria", nel quale apporre un'apposita targa individuale, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

Le targhe dovranno essere di tipo uniforme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilisca materiali, colori, dimensioni e costi da porre a carico degli interessati. Le iscrizioni dovranno essere realizzate in ordine progressivo e senza soluzione di continuità. In sede di prima applicazione dovranno essere realizzate le iscrizioni per affidamenti e dispersioni avvenuti tra la data di entrata in vigore della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 e l'esecutività delle modifiche apportate in conseguenza di quella al presente Regolamento. In tal caso i costi di realizzazione resteranno a carico del Comune.

3. Con lo stesso provvedimento la G.C. individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salvo diversa disposizione legislativa.

4. L'iscrizione deve essere realizzata anche per coloro, residenti in vita nel comune di San Giusto Canavese, ovunque abbiano avute disperse o affidate le ceneri o deceduti in San Giusto Canavese, anche se non residenti, ma affidate, tumulate, inumate o disperse nel comune. Nel caso di deceduti in San Giusto Canavese non aventi la residenza in vita in San Giusto Canavese e le cui ceneri siano state affidate, tumulate, inumate o disperse in altro comune, è comunque facoltà degli aventi diritto chiedere, assumendosene l'onere, che venga effettuata l'iscrizione anche nel cimitero di San Giusto Canavese.

Art. 31 Quater - Dispersione delle ceneri -

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
- b) in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- c) in aree private: in questi casi la dispersione deve avvenire, con il consenso esplicito del proprietario, all'aperto e ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi e non può dare luogo ad attività a scopo di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna costituisce reato.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria all'incaricato, salvo giustificati motivi.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

7. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al punto 1 lettera c) contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La dichiarazione, in competente bollo, deve contenere le generalità del dichiarante e del defunto, l'indicazione precisa del luogo nel quale viene consentita la dispersione, la dichiarazione di essere proprietario del terreno e di aver titolo a disporne, di acconsentire alla dispersione e di non

avere a tal fine richiesto alcuna somma di denaro, né altra utilità a scopo di lucro.

8. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

9. E' vietata l'immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

Art. 31 Quinques - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri -

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune all'interno del cimitero dal personale incaricato.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 31 Sexies - Affidamento domiciliare dell'urna -

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione ed a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, in luogo o manufatto chiuso, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. E' assolutamente vietato suddividere il contenuto dell'urna in più contenitori.

6. Devono essere rispettate eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accettare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 31 Septes - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne -

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle, a loro spese, al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'articolo 31 Novies.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al comune che provvede a rintracciare l'affidatario e, in caso negativo, a custodirle.

Art. 31 Octies - Cremazione in caso di indigenza -

1. Il comune nei casi di accertata indigenza del defunto che abbia avuto in San Giusto Canavese l'ultima residenza, verificata l'indigenza o la mancanza di volontà nell'adempiere alla volontà dello stesso degli obbligati ed in presenza di una regolare manifestazione di volontà, può sostenere, nei limiti della disponibilità di bilancio ed ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 31 Novies - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni -

1. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere riportate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile. Allo stesso modo dovrà essere registrata ogni variazione relativa alle autorizzazioni in essere.
2. Copia delle autorizzazioni, quando necessario in relazione agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dovrà essere trasmessa al Custode del Cimitero che provvederà alla registrazione su entrambi i registri cimiteriali ed alla realizzazione dell'iscrizione nel luogo della memoria di cui all'art. 31 Ter.

Articolo 32 - Avvisi di scadenza.

1. Il Servizio di custodia cimiteriale, almeno due mesi prima dalle apposite operazioni provvede:

- a) A collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;
- b) Ad affiggere all'ingresso del Cimitero manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute.

Articolo 33 - Esumazione ed estumulazione ordinarie.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano quando siano decorsi rispettivamente non prima di 10 anni per le prime, e non meno di 30 anni per le seconde, con le informazioni al pubblico previste dall'articolo precedente e secondo il piano di lavoro predisposto dal Responsabile del personale addetto al servizio di necroforo e custodia del cimitero.

2. Gli interessati possono indicare agli uffici preposti, la scelta di destinazione dei resti.

3. Su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, è possibile autorizzare singolarmente l'esumazione anticipata rispetto al piano dei lavori programmato.

4. La raccolta delle ossa, ovvero il trattamento dei resti mortali sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, anche in ordine ai resti mortali rinvenuti per i quali non vi sia stata alcuna richiesta.

5. Sono considerate ordinarie le estumulazioni richieste dagli aventi titolo dopo almeno trent'anni dalla sepoltura del defunto.

6. Per quanto possibile le operazioni si svolgono proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Articolo 34 - Cellette Ossario.

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto.
2. Detti contenitori possono essere tumulati in cellette ossario e in loculi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata.
3. In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo non inferiore a sei mesi. Al termine del periodo, le ossa sono destinate alla raccolta collettiva nell'ossario generale.
5. La durata della concessione delle cellette e le modalita' di assegnazione da parte dell'Ufficio Comunale sono disciplinate ai successivi articoli.

Articolo 35 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorita' Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme prima della scadenza della sepoltura.
2. Le operazioni possono essere effettuate secondo la casistica dei commi seguenti.
3. A richiesta di chi ha facolta' di disporre della salma, possono essere consentite estumulazioni straordinarie:
 - a) Per abbinamento o avvicinamento da loculo a loculo, secondo la disciplina da stabilirsi da parte della Giunta;
 - b) Per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura non accessibile a causa di barriere architettoniche, su richiesta del coniuge, del convivente o parente di I grado del defunto colpiti da grave handicap motorio.
4. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio di Stato Civile accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della

morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.

5. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della Autorita' Sanitaria che stabilisce, in via generale ovvero caso per caso, le precauzioni igienico-sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della pubblica salute.

6. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorita' giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorita' Sanitaria di concerto con il magistrato.

8. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri e' autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

Articolo 36 - Estumulazioni d'Ufficio.

1. L'A.S.L. puo', per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verra' successivamente tumulato nel medesimo loculo.

2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.

3. Qualora l'Autorita' sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilita' degli ambienti ove e' ubicata la sepoltura e non sia possibile, ne' economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilita' in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Articolo 37- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e

provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del comune.

Articolo 38 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia e con particolare riferimento al D.M. 26.06.00 n.219, artt.12 e ss., relativo al Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nello specifico, i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili (di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta `rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni`). Tali rifiuti devono poi essere stoccati e depositati temporaneamente in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalita' del sistema di raccolta e trasporto, a condizione che gli stessi siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. La ditta specializzata del settore, cui verra' affidato l'incarico per lo smaltimento dei rifiuti di che trattasi, dovrà essere individuata dal Comune, a mezzo di gara esplorativa e dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. 26.06.2000, n.219.

3. Tutti gli oggetti di valore che si rinvengono nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso i Cimiteri e catalogati.

4. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali.

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilità del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero o rottamazione.
2. A richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzato l'asporto fuori del Cimitero di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpegno per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti.

Articolo 40 - Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono messe in disponibilità le seguenti sepolture:
 - a) ad inumazione decennale, a titolo gratuito, nel campo comune, con costo del solo servizio di inumazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 27.12.2000 n. 392, convertito nella Legge 28.02.2001, n. 26, salvo i casi di indigenza, o di resti appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come dettato dalla medesima norma;
 - b) ad inumazione trentennale, soggette a tariffa di concessione, dove la sistemazione esterna della sepoltura avviene a cura e spese dei richiedenti;
 - c) A tumulazione soggette a tariffa di concessione, in loculi concessi a rotazione cinquantennale nei manufatti realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o urne cinerarie a rotazione ventennale o settantennale;
 - d) A tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.
 - e) Aree novantanovenNALI, soggette a tariffa di concessione, da servire per la costruzione di tombe di famiglia.

3. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto.

Articolo 41 - Sepolture - ulteriori chiarimenti

1. Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative e della stipula contrattuale.

2. Per le sepolture individuali ad inumazione a turno ordinario di rotazione nel campo comune è gratuito l'uso del campo. Il servizio di inumazione ed esumazione è soggetto a tariffa stabilita dal Comune, per espressa disposizione del D.L. 27.12.2000, N. 392, convertito nella Legge 28.02.2001, n. 26, salvo i casi di indigenza, o di resti appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come dettato dalla medesima norma;

3. Le aree ad inumazione trentennale, i loculi, le cellette - ossario e le aree per la costruzione di tombe di famiglia possono essere concessi esclusivamente ai soggetti sotto indicati:

- *persone residenti;*
- *persone non residenti ma nate in San Giusto;*

ed in tal caso verrà applicata la tariffa base.

In caso di concessione in favore di *parenti fino al 2 grado od affini fino al 1 grado* (compresi i rispettivi coniugi), di cittadini residenti in San Giusto, nonché per gli ospiti della locale *Casa di Riposo*, verrà applicata la tariffa base maggiorata del 50%.

Al di fuori di tali ipotesi, non si farà luogo al rilascio di alcuna concessione.

4. La concessione di aree trentennali, loculi, cellette-ossario e aree per la costruzione di tombe di famiglia a soggetti non indicati al comma 3 precedente, ovvero a non residenti, è subordinata a deliberazione motivata della Giunta Comunale. Nei casi di forza maggiore il prezzo di cessione è maggiorato del cento per cento. La concessione delle urne cinerarie ai non residenti, in caso di forza maggiore è determinata con le stesse tariffe e modalità stabilite per i residenti.

5. E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare le concessioni di cui all'art. 40 comma 2, lettere b, c ed e, per ulteriori periodi di durata stabilita dalle norme e dai regolamenti vigenti all'atto della richiesta.

Articolo 42 - Concessione ai viventi e deceduti di sepolture individuali a tumulazione

1. La concessione di loculi individuali, cellette- ossario e urne cinerarie in complessi realizzati dal Comune avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed e' ammessa a favore di persone residenti in San Giusto. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, senza possibilità di trasmissione agli eredi. Alla scadenza del termine assegnato il Comune rientra in possesso del manufatto. E' data agli eredi la facoltà di rinnovo, di cui al precedente articolo.

Viene concessa nei seguenti casi:

- a) Concessione di loculi di durata cincquantennale, dalla data di stipulazione dell'atto, a persona deceduta ed al coniuge o ad altra persona, anche in deroga all'età, di cui all'art. 433 del Codice Civile, nonché ai conviventi. La concessione dei loculi è riservata altresì alle persone viventi che abbiano compiuto i 60 anni ed al coniuge o ad altra persona, anche in deroga all'età, di cui all'art. 433 del Codice Civile, nonché ai conviventi;
- b) Concessione di cellette - ossario di durata ventennale;
- c) concessione di urne cinerarie, di durata settantennale, dalla data del relativo atto, riservata alle persone decedute ed alle persone viventi ed al loro coniuge che abbiano compiuto i 50 anni.

La concessione delle urne è riservata altresì al coniuge o ad altra persona, anche in deroga all'età, di cui all'art. 433 del Codice Civile, nonché ai conviventi.

Articolo 43 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali

1. All'atto della tumulazione di salme, resti o ceneri, l'incaricato del servizio di vigilanza del Comune, fornisce, nei casi previsti,

oltre alla lastra di copertura degli stessi il vasetto portafiori ed il portaritratti .

2. Qualora vi sia stata traslazione per salma già tumulata, gli aventi diritto hanno facoltà di richiedere sulla nuova sepoltura, la lastra e gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso. Nel caso in cui non fosse possibile per motivi tecnici o di deterioramento, gli interessati possono richiedere nuovi arredi al Comune.

3. Non è possibile collocare sulle lastre scritte e arredi difformi dalla disciplina tecnica esistente.

Articolo 44 - Epigrafi, arredi, ornamenti, sulle sepolture individuali richieste ad impresa privata

1. Relativamente alle sistemazioni delle sepolture private, gli aventi titolo hanno facoltà di rivolgersi alle imprese di loro fiducia commissionando loro prestazioni e forniture in conformità alla disciplina tecnica vigente come prevista dall'articolo precedente.

2. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio e' libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro

del luogo. I servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 5. Avverso detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.

3. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe deve essere riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano.

4. Il Comune vigila sull'operato delle imprese cimiteriali, segnala alle autorità di controllo le ipotesi di violazione,

abuso o distorsione della correttezza commerciale e della concorrenza, nonché l'esito dei reclami presentati.

5. Gli uffici preposti hanno facoltà di rimuovere dalle sepolture - previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni - gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.

6. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

Articolo 45 - Retrocessione loculi, cellette, urne cinerarie edicole di famiglia e aree trentennali.

1. Qualora si verifichino casi che comportino la retrocessione di concessioni, di sepolture individuali di salme, resti o ceneri, o la risoluzione anticipata di contratti stipulati con l'Amministrazione, il recesso dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale. La stessa Giunta provvederà a determinare in via generale le somme da rimborsare in caso di retrocessione.

Articolo 46 - Criteri generali di concessione

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati, residenti in San Giusto, l'uso di aree cimiteriali da servire per la costruzione di tombe di famiglia. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

2. Per concessione di sepoltura e' da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.

4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone.

Articolo 47 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme.

2. Ove trattasi di concessionari deceduti la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.

3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

5. In caso di contitolarietà della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

6. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità o a termine già avuti in concessione il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo, con libertà di cessione e concessione a chiunque.

Articolo 48 -Tipi di aree in concessione per sepolture private

1. Le aree e i manufatti per i quali la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di concessione sono attualmente così determinati.

- a) lotto di dimensioni m. 3,90 x 3,90, ossia mq. 15,21 complessivi, destinati alla costruzione di 20 loculi privati;
- b) lotto di dimensioni m. 3,90 x 3,05, ossia mq. 11,89 complessivi, destinati alla costruzione di 15 loculi privati;

La costruzione delle tombe di famiglia è vincolata al rispetto del progetto guida approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 27 del 27.04.94 e successiva variante approvata dalla G.C. n. 173 del 3.0.1997 ed al rispetto delle norme edilizie vigenti al momento della concessione.

Articolo 49 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti alla normativa edilizia vigente al momento della richiesta.

Articolo 50 - Agibilità della sepolta

1. Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Responsabile del Settore Tecnico, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede all'autorizzazione per la tumulazione delle salme.

Articolo 51 - Ammissione nella sepolta

1. Fatto salvo il consenso del concessionario di tumulare salme di persone che risultino essere state con egli convivente o che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemerenze, come prescritto dal D.P.R. 10.09.90, n.285, nelle sepolture private il diritto d'uso e' riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 52 - Estumulazioni ed esumazioni da sepolta privata.

1. Le estumulazioni e le esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, sono soggette alle norme espresse nei precedenti titoli e per le sepolture individuali.

2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla disciplina del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.

3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

4. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una tomba multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 53 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Responsabile di Stato Civile con applicazione delle tariffe comunali previste per le estumulazioni, ecc...e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Articolo 54 - Subentri nella titolarità della concessione

1. Non e' consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, sono tenuti a denunciare questa loro qualità.

3. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

4. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo 55 - Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) per inosservanza delle prescrizioni tecniche al momento della realizzazione dell'opera muraria;
- b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, e' adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 56 - Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno

altresì essere disposte estumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 30 anni.

2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione secondo le modalità fissate dal presente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

PARTE QUINTA - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE.

Articolo 57 - Orari dei cimiteri

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario esposto all'ingresso.
2. Il Sindaco disciplina l'orario di apertura.

Articolo 58 - Circolazione dei veicoli

1. La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri è vietata. In casi particolari e opportunamente motivati deve essere autorizzata dal Sindaco.

Articolo 59 - Divieti speciali

1. Nel cimitero e' vietato:
 - a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
 - c) introdurre animali;
 - d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
 - e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui coprifossa;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - i) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - j) fare questue.

Articolo 60 - Della impresa cimiteriale

1. Nel cimitero comunale, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa tecnica.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
4. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ha facoltà di richiedere documenti tecnici e di far disporre gli opportuni accertamenti nei confronti delle Imprese che, all'interno del cimitero, effettuano lavori per conto di privati.
5. Nel caso in cui dai riscontri emergano irregolarità o mancanza di autorizzazioni o altro, il medesimo Responsabile avvia le procedure previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti.
6. Le imprese che operano all'interno dei cimiteri sono responsabili dei danni inerenti lo svolgimento dei lavori cagionati a persone o beni del Comune o di terzi.

Articolo 61 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni con relativo progetto saranno tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Articolo 62 - Recinzione del cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio Tecnico.

2. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Articolo 63 - Lavori su sepolture individuali.

1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali e' subordinata alla comunicazione al Servizio, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.

2. Il Servizio Tecnico procede ai controlli secondo il presente Regolamento.

Articolo 64 - Materiale di scavo

1. I materiali di scavo e di risulta devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in zone indicate dal Comune, se disponibili, oppure nei siti o nelle discariche autorizzate.

2. E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio Tecnico.

3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Articolo 65 - Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura del cimitero comunale.

2. L'attività lavorativa non e' consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

Articolo 66 - Sospensione attività lavorativa

1. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Articolo 67 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e, o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
2. Nell'interno del cimitero e' vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Articolo 68 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA - DELLE SANZIONI

Articolo 69 - Sanzioni.

1. Il Comune esercita la vigilanza sulle imprese funebri che svolgono la loro attività nel cimitero e procede, se è il caso, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.

2. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

PARTE SETTIMA - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Norme transitorie e finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e viene inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali a disposizione del pubblico.

La Giunta Comunale determina ulteriori forme di pubblicità e diffusione del presente Regolamento.